

COMMISSIONE XI

LAVORO - EMIGRAZIONE - COOPERAZIONE - PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA POST-BELLICA - IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

CXXII.

SEDUTA DI VENERDÌ 4 OTTOBRE 1957

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **STORCHI**

INDICE	PAG.	PAG.
	PAG.	Disegno e proposta di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):
Congedi:		Aumento della misura degli assegni familiari nei confronti dei lavoratori dell'agricoltura. (3124);
PRESIDENTE	1281	SANTI ed altri: Aumento degli assegni familiari in agricoltura. (2279)
Comunicazione del Presidente:		PRESIDENTE 1293, 1294, 1295, 1296
PRESIDENTE	1282	ZACCAGNINI, <i>Relatore</i> 1293, 1295
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):		DI MAURO 1293, 1295
Corresponsione della indennità post-sanatoria nei confronti degli assistiti dalla assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi che attendono a proficuo lavoro. (<i>Approvato dalla X Commissione permanente del Senato</i>). (3112)	1282	ZANIBELLI 1294
PRESIDENTE 1282, 1286, 1288, 1289, 1290, 1292, 1293		REPOSSI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> 1294, 1296
SABATINI, <i>Relatore</i> 1282, 1287, 1290, 1292, 1293		Votazione segreta:
BERLINGUER 1286, 1287, 1292, 1293		PRESIDENTE 1296
REPOSSI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> 1287, 1288, 1289, 1290, 1292, 1293		
CAVALLOTTI 1287, 1289, 1292		
BUTTÈ 1287		
ZANIBELLI 1288		
DI MAURO 1289, 1290, 1292		
ZACCAGNINI 1290, 1292, 1293		
CHIAROLANZA 1290		
CREMASCHI 1292		

La seduta comincia alle 9.

GITTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Bersani, Cucco, L'Ettore e Scarascia.

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 OTTOBRE 1957

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che partecipavo alla seduta, a loro richiesta, senza voto deliberativo, i deputati Berlinsguer e Zanibelli.

Discussione del disegno di legge: Corresponsione della indennità post-sanatoriale nei confronti degli assistiti dall'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi che attendono a proficuo lavoro. (Approvato dalla X Commissione permanente del Senato). (3112).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Corresponsione dell'indennità post-sanatoriale nei confronti degli assistiti dalla assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi che attendono a proficuo lavoro ».

La IV Commissione finanze e tesoro ha dato parere favorevole al disegno di legge, che è stato già approvato dalla X Commissione permanente del Senato e che è stato trasmesso alla Camera dei deputati il 26 luglio scorso.

Il relatore onorevole Sabatini ha facoltà di svolgere la sua relazione.

SABATINI, *Relatore*. Con la legge 27 dicembre 1956, n. 1504, erano state migliorate le condizioni di assistenza per i tubercolotici. I colleghi sanno che il Ministero del lavoro aveva già predisposto uno schema di provvedimento, inteso a riorganizzare tutta questa materia dell'assistenza ai tubercolotici, col proposito di superare lo stretto concetto di assicurazione, per arrivare ad unificare le prestazioni assistenziali tanto per gli assicurati che per i non assicurati, e migliorare quindi le prestazioni economiche per gli assicurati.

Sorsero però delle difficoltà di bilancio, in quanto si richiedeva una disponibilità di 16 miliardi l'anno, che il Ministero del lavoro riteneva di poter recuperare in accordo con l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, ciò che invece non è stato possibile ottenere.

Si addivenne allora alla modificazione delle prestazioni economiche per gli assicurati, in attesa che si potesse poi giungere alla riorganizzazione generale della materia delle assicurazioni e delle prestazioni sanitarie per tutti i tubercolotici.

Per sottolineare l'impegno del Governo in questa riorganizzazione generale, venne stabilito che il provvedimento di aumento delle prestazioni economiche avrebbe dovuto avere la scadenza del 31 luglio 1957, nella previsione che entro questa data sarebbe stato possibile riesaminare tutto il problema. Invece, col so-

pravvenire di diverse circostanze, particolarmente della crisi del Governo, è ancora all'esame dei diversi ministeri il congegno definitivo di tutto questo complesso di assistenza e di prestazioni economiche. Si è perciò presentata la necessità di una proroga del trattamento che era stato fissato per i tubercolotici dalla legge n. 1504.

Però, trattandosi della proroga, il Senato ha anche ritenuto opportuno di dovere apportare una correzione alla legge, il che dà luogo ad alcuni inconvenienti che devono essere rilevati.

Infatti, nell'unificare il disegno di legge governativo e la proposta d'iniziativa del senatore Monaldi per la corresponsione dell'indennità post-sanatoriale nei confronti degli assistiti dall'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi che attendono a proficuo lavoro, il Senato ha apportato una modifica al primo comma dell'articolo 1, per cui, invece di mantenere il trattamento degli assegni familiari stabilito nella legge del dicembre 1956, ha riportato tale trattamento al sistema in vigore con la legge precedente, dando luogo agli inconvenienti a cui ho fatto cenno e che ora illustrerò.

All'articolo 1, il testo predisposto sulla materia dal Ministero risulta integrato della proposta di legge del senatore Monaldi. Per effetto di tale integrazione, nel caso in cui la maggiorazione della indennità giornaliera per tubercolosi o della indennità post-sanatoriale siano dovute soltanto per i genitori o per il coniuge e non per altri familiari, la misura di dette maggiorazioni viene stabilita in lire 150 giornaliere, anziché lasciata in quella attuale corrispondente agli assegni familiari del settore industria (lire 55 per ciascun genitore e lire 116 per il coniuge).

La proposta è motivata dal fatto che un tale provvedimento consentirebbe di ripristinare il trattamento in parola nella misura stabilita dalla legge 28 febbraio 1953, n. 86, sanando così una situazione che avrebbe determinato « una ingiustificata riduzione della indennità nei confronti dei genitori e del coniuge a carico ».

Al riguardo si fa rilevare che la questione di che trattasi deve essere esaminata nel suo complesso e non limitatamente alla sola misura delle quote di maggiorazione per detti congiunti. Occorre, cioè esaminare l'insieme delle disposizioni contenute nella citata legge n. 1504 che, tra l'altro, dispone.

1°) la elevazione da 100 a 300 lire dell'indennità giornaliera spettante all'assicurato,

2°) la conservazione di tale indennità, prima dovuta solo per i periodi di ricovero, anche per i periodi di cura in ambulatorio;

3°) la concessione delle maggiorazioni per familiari a carico anche agli assicurati titolari di indennità post-sanatoriale.

Ciò premesso, si precisa che l'unico caso in cui la disciplina vigente porta, rispetto a quella precedente, una lieve riduzione nell'importo delle prestazioni in esame è quello dell'assicurato che, durante il ricovero, abbia a carico la moglie e tutti e due i genitori.

In tal caso, infatti, all'assicurato, per tutto il periodo del ricovero, spettano attualmente lire 526 giornaliere (300 d'indennità giornaliera più 226 di maggiorazioni) in luogo delle 550 (100 di indennità personale più 450 d'indennità familiare) previste dalla legge 28 febbraio 1953, n. 86.

Occorre, però, considerare che, nella fattispecie, con la legge vigente, l'assicurato:

a) conserva lo stesso trattamento di lire 526 giornaliere anche per tutto il periodo di cura in ambulatorio (sotto l'imperio della legge n. 86, l'importo di lire 550 dovutogli durante il ricovero veniva ridotto a lire 450 per i periodi di cura ambulatoria per i quali — come si è detto — non spettava l'indennità personale);

b) ha diritto alla corresponsione delle maggiorazioni, nella misura di lire 226 giornaliere, anche per il periodo in cui beneficia dell'indennità post-sanatoriale.

Quest'ultimo beneficio, al quale l'interessato non aveva diritto anteriormente al 1° febbraio 1957, comporta — per il coniuge e due genitori — un maggior beneficio, rispetto alle norme preesistenti, di lire 82.490, se la concessione dell'indennità post-sanatoriale è di un anno, e di lire 61.924, se è di nove mesi.

È evidente, pertanto, che il nuovo trattamento economico previsto dalla legge n. 1504, anche nel caso in esame, è notevolmente più favorevole, per cui non può ovviamente parlarsi di alcuna « ingiustificata riduzione ».

La modifica proposta dal senatore Monaldi non ripristinerebbe, quindi, una situazione ritenuta peggiorata per effetto della ripetuta legge n. 1504, ma, nell'intento di eliminare una riduzione di trattamento praticamente, nel complesso, inesistente, determinerebbe nuovi oneri per la gestione con l'introduzione di ulteriori miglioramenti che in pratica si risolverebbero, nella maggior parte dei casi, in ingiustificate ed ingiustificabili gravi spequazioni, come risulta dai seguenti prospetti.

Si citano alcuni esempi di indennità giornaliera:

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 OTTOBRE 1957

	Numero persone a carico	1953	1956	Testo unificato
<i>A)</i>				
Assicurato	3	100	300	300
Coniuge		150	116	150
2 genitori		300	110	300
		550	526	750
<i>B)</i>				
Assicurato	3	100	300	300
Coniuge		150	116	116
1 genitore		150	55	55
1 figlio		150	167	167
		550	638	638
<i>C)</i>				
Assicurato	4	100	300	300
Coniuge		150	116	116
2 genitori		300	110	110
1 figlio		150	167	167
		700	693	693
<p><i>N. B.</i> — Nei casi di cui alle lettere <i>B)</i> e <i>C)</i> — quando cioè 1 figlio concorre con i genitori e con il coniuge — l'importo complessivo dell'indennità giornaliera previsto dal testo unificato è inferiore a quello di cui alla lettera <i>A)</i> (solo genitori e coniuge) pur essendo uguale (lettera <i>B)</i> o superiore (lettera <i>C)</i> il numero delle persone di famiglia a carico.</p>				
	Numero persone a carico	1953	1956	Testo unificato
<i>D)</i>				
Assicurato	1	100	300	300
Coniuge o 1 genitore		200	116 o 55	200
		300	416 o 355	500
<i>E)</i>				
Assicurato	1	100	300	300
1 figlio		200	167	167
		300	467	467
<p><i>N. B.</i> — Se l'assicurato ha una sola persona a carico l'importo complessivo dell'indennità giornaliera previsto dal testo unificato è di lire 500 quando questa persona è il coniuge o 1 genitore, di lire 467 — cioè inferiore — quando questa persona è un figlio.</p>				

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 OTTOBRE 1957

	Numero persone a carico	1953	1956	Testo unificato
F)				
Assicurato	} 2 }	100	300	300
2 genitori		300	110	300
		400	410	600
G)				
Assicurato	} 2 }	100	300	300
1 genitore		150	55	55
1 figlio		150	167	167
		400	522	522
H)				
Assicurato	} 3 }	100	300	300
2 genitori		300	110	110
1 figlio		150	167	167
		550	577	577

Pertanto, la modifica proposta dal senatore Monaldi, che senza dubbio non ha considerato tali gravi conseguenze, porterebbe al caso aberrante che un assicurato con a carico il coniuge e 2 genitori e fruente perciò di una maggiorazione di 450 lire giornaliere (150 X 3) si vedrebbe ridotta, in caso di sopravvenuta nascita di un figlio e quindi dell'aumento di una unità sul carico familiare, la maggiorazione stessa a lire 393 (lire 116 per il coniuge, lire 110 per i due genitori e lire 167 per un figlio).

Sotto l'aspetto funzionale è poi da porre in particolare rilievo che l'inserimento della proposta del senatore Monaldi nel disegno di legge in esame comporta.

a) l'abbandono sia pure parziale, del criterio introdotto dalla legge n. 1504 per l'automatico adeguamento delle maggiorazioni per i carichi di famiglia delle prestazioni per tubercolosi agli assegni familiari dell'industria e il conseguente appesantimento amministrativo per l'istituto della previdenza sociale per effetto delle nuove misure estranee al sistema voluto dalla legge attuale;

b) lo sganciamento dai criteri sempre seguiti dalle organizzazioni sindacali nel proporre al Governo e al Parlamento una discriminazione delle misure delle prestazioni per i carichi di famiglia in relazione alla specie del carico. Le misure, infatti, degli assegni familiari, anche se disposte per legge, hanno sempre di norma riprodotto quelle concordate in sede sindacale.

A tutto ciò è pure da aggiungere che la dizione usata nell'ultimo punto del secondo comma dell'articolo 1 « salvo che le persone a carico stiano rappresentate soltanto dai genitori o dal coniuge... » non è chiara.

L'articolo 2 della proposta in esame, forse per conseguire una semplificazione, fonde gli articoli 2 e 3 del disegno di legge predisposto dal Ministero del lavoro.

Tale fusione, per altro, si risolve in una riduzione dell'attuale trattamento dovuto agli assistiti fruente di retribuzione ridotta. Infatti per questi ultimi e non per quelli fruente della intera retribuzione, le disposizioni in vigore (legge 28 febbraio 1953, n. 86, e articolo 3, ultimo comma della legge 27 dicem-

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 OTTOBRE 1957

bre 1956, n. 1504), ammettono la corresponsione delle maggiorazioni per i familiari a carico.

Per effetto dell'emendamento in esame viene stabilita, invece, una unica disciplina dei due casi con la conseguenza di far cessare il diritto alle quote di maggiorazione in caso di retribuzione ridotta.

Per eliminare tale inconveniente all'articolo 2 del testo unificato dovrebbero essere quindi sostituiti gli articoli 2 e 3 del disegno di legge governativo.

Nulla da eccepire per quanto concerne la retroattività del provvedimento prevista dall'articolo 2, ultimo comma, del testo unificato, sempreché, come sopra è stato detto, il provvedimento venga riportato al primitivo testo approvato dal Governo.

Ciò perché la retroattività delle norme risultante nel testo unificato comporterebbe, fra l'altro, laboriosi e pesanti adempimenti di carattere amministrativo per i conseguenti conguagli da operare.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BERLINGUER. Mi permetto di intervenire dato che in precedenza mi sono particolarmente interessato al problema dei tubercolotici. Accenno rapidamente con alcune rettifiche, ai precedenti di questa legislazione delineati dall'onorevole Relatore.

In realtà il Governo non ha mai predisposto un disegno di legge per la unificazione dei servizi, per una riforma organica di questa forma di assistenza, ma ha soltanto dichiarato che era allo studio uno schema di legge che, però, non è mai giunto al Parlamento.

Noi abbiamo rilevato che il fondo gestione tubercolosi dell'I.N.P.S., a carico del quale, esclusivamente, possono essere posti i miglioramenti a favore dei tubercolosi e delle loro famiglie rispetto agli assegni sanatoriali e post-sanatoriali (parlo dei tubercolotici assistiti in regime assicurativo) registrava al 31 dicembre 1955, come risulta dal rendiconto generale dell'Istituto stesso, un attivo globale di lire 53.338.430.640, somma alla quale va aggiunto il nuovo attivo del 1956 che si aggira a netto, intorno ai 10 miliardi, con la prospettiva di un nuovo attivo per gli esercizi successivi.

Cio, in sostanza, pone il Parlamento nella condizione di poter accettare le proposte di miglioramento più ampie e di poterle, sempre a carico del fondo gestione tubercolosi, finanziare in piena tranquillità per otto anni.

Per questi motivi, prima alla Camera dei deputati e poi al Senato, sono state presen-

tate due proposte di legge a firma di deputati della sinistra. Ad esse si è aggiunta, al Senato, una proposta di legge più limitata, di iniziativa del senatore Angelilli, appartenente al gruppo democristiano, alla Camera una proposta d'iniziativa del deputato L'Ettore, illustre fisiologo e grande conoscitore di questi problemi ed, infine, una proposta di legge di iniziativa dei sindacalisti della C.I.S.L.: gli onorevoli Penazzato ed altri. Senonché, dette proposte di legge sono poi sboccate in una legge in data 27 dicembre 1956.

Detta legge contiene certamente alcuni miglioramenti nel trattamento economico assistenziale dei tubercolotici assistiti in regime assicurativo, ma contiene anche qualche peggioramento ed in particolare una norma contro la quale sono insorti i tubercolotici anche con forme di agitazione.

Questa norma — che innova rispetto alla legislazione in vigore — è la seguente: il tubercolotico dimesso dal sanatorio come clinicamente guarito, qualora trovi un benché minimo lavoro, anche a carattere saltuario, così da poter conseguire un tenore di vita tollerabile e tale che gli consenta di combattere efficacemente contro le ricadute purtroppo numerose (vi sono statistiche che danno percentuali di ricadute frequentissime) e renda meno grave il pericolo di infezione del nucleo familiare, si trovava di fronte al dilemma o accettare l'indennità post-sanatoriale rinunciando a qualsiasi lavoro, oppure accettare il lavoro rinunciando alla indennità post-sanatoriale.

Il problema è estremamente grave, credo il più grave di quelli di cui dobbiamo occuparci.

Debbo onestamente dire che quando intervenni sull'ultimo bilancio del lavoro su questo problema, trovai notevole comprensione nel Ministro Gui il quale, anzitutto, di fronte al pericolo di una decadenza della legge 27 dicembre 1956, pericolo che appariva a tutti evidente, dichiarò di averne già disposta la proroga — è cosa questa della quale debbo dare atto al Governo.

È intervenuto, poi, il disegno di legge di iniziativa del senatore Monaldi il quale, per la sua autorità di grande clinico, deve essere preso nella massima considerazione.

Da parte nostra venne presentata anche un'altra proposta di legge che raccolse anche le firme di deputati di altri gruppi come l'onorevole Villabruna, l'onorevole L'Ettore ed anche un deputato monarchico.

Sorge, oggi il problema della legge in esame. In essa si contengono certamente dei mi-

gliamenti ma non ho la sicurezza che essa abbia, nella sostanza, un carattere migliorativo.

SABATINI, *Relatore*. Occorre giudicare nel complesso.

BERLINGUER. È la Commissione che dovrà giudicare. Comunque ritengo che nel caso la Commissione dovesse addivenire a emendamenti, dovrebbe anche tener conto delle proposte che noi avizzeremo.

Tenendo presente il largo attivo registrato nel bilancio dell'Istituto nazionale della previdenza sociale nel settore gestione tubercolosi, la Commissione dovrebbe tener presente che il Ministro si era impegnato (e l'onorevole Repossi lo ricorda) al ripristino integrale della norma in vigore prima del 27 dicembre 1956, norma che riconosceva il diritto del lavoratore in convalescenza, dimesso per guarigione clinica dai sanatori, a percepire un sussidio post-sanatoriale, integralmente, alla pari con coloro che non si dedicassero ad allavoro. All'articolo 2 della presente legge, questa reintegrazione, il ripristino cioè di una norma assolutamente giusta, è espressa con delle limitazioni. Ritengo, quindi, che il relativo capovero dovrebbe essere soppresso.

Invece della dizione attuale, si potrebbe più semplicemente formulare l'articolo dicendo che è ripristinato il diritto al sussidio post-sanatoriale nella misura stabilita con la precedente disposizione.

REPOSSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Spiegherò poi che con tale dizione l'interessato verrebbe a percepire di meno.

BERLINGUER. Altro punto. al Senato veniva richiesto da parte nostra che si tenesse conto, rispetto al sussidio post-sanatoriale, anche del carico familiare sopravvenuto durante la degenza in sanatorio o dopo la dimissione per guarigione clinica.

REPOSSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. È previsto. Il sistema degli assegni familiari lo consente.

BERLINGUER. Il mio parere è comunque che ci si trova nella seguente situazione; non vi è alcun dubbio che la legge che stiamo discutendo contempla dei miglioramenti nel trattamento economico e che quindi la Commissione debba preoccuparsi soltanto di questo. Se però si ha la certezza che il Senato approverà gli eventuali emendamenti che dalla Commissione verranno apportati, allora occorre introdurla e nella forma migliorativa più larga possibile; in caso contrario, occorrerà accettare il testo nella sua formulazione attuale e esaminare, in prosieguo di tempo, delle pro-

poste o dei disegni di legge che rettificano certi errori di formulazione o certe restrizioni che nel testo attuale esistono.

CAVALLOTTI. Mi rendo conto, come del resto tutti gli onorevoli colleghi, della attesa da parte degli interessati per questo provvedimento di legge e quindi della necessità di approvarlo.

Come ha ricordato l'onorevole Relatore, la presente legge comporta, rispetto alla legge 27 dicembre 1956, n. 1504, due innovazioni.

La prima, all'articolo 2, che noi accettiamo, riguarda il mantenimento della indennità qualora il dimesso dal sanatorio perché clinicamente guarito assuma un proficuo lavoro.

Per la seconda, contenuta nell'ultimo capoverso, primo comma, dell'articolo 1, riguardante il caso in cui le persone a carico siano soltanto i genitori o il coniuge, debbo osservare che l'assistito verrebbe così a percepire una indennità inferiore.

SABATINI, *Relatore*. Debbo chiarire che con la proposta di legge Monaldi, si ritorna ad avere un sistema ibrido perché per alcuni casi si fa riferimento alla legge precedente e in altri ci si aggancia agli assegni familiari. Ho prospettato il caso che più mi colpisce: quello in cui l'assicurato viene ad avere un figlio in più e invece di percepire un aumento, subisce una diminuzione. Conviene quindi mantenere l'agganciamento agli assegni familiari per non avere quella incongruenza.

CAVALLOTTI. Però negli altri casi, senza la sopravvenienza di un figlio, esiste un peggioramento, perché rifacendosi all'articolo 2 della legge 28 febbraio 1953 il genitore viene ad avere 150 lire al giorno, mentre agganciandosi agli assegni familiari viene ad avere 50 lire al giorno.

Perciò, di fronte all'attesa che c'è per l'approvazione di questa legge, vale la pena di rivedere questo punto con la conseguenza di dover rinviare il provvedimento al Senato?

Nel caso che cioè dovesse avvenire, noi ci batteremo perché la legge comprenda anche altri emendamenti, compresi quelli relativi all'assistenza ai nuclei mezzadri e coloni e al sussidio ai ricoverati nei convalescenziari e nei luoghi di rieducazione.

BUTTÈ. Anche io temo che il rimandare la legge al Senato significhi non farne più niente. Secondo me la proposta di legge che stiamo esaminando presenta più vantaggi che svantaggi; quindi, penso che possa essere ora approvata, senza modifiche, salvo a presentare in seguito qualche altra proposta di modificazione.

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 OTTOBRE 1957

ZANIBELLI. Bisogna riconoscere che la legge del 1956 aveva nel complesso portato notevoli miglioramenti; però essa ha dato luogo a notevoli lamentele per quanto riguarda il trattamento dei genitori a carico, dato che si era creato un precedente col riconoscimento di una misura superiore, e non si può ora tornare al sistema *quo ante*. Pregherei quindi il relatore di non insistere per una modificazione della situazione attuale.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

SABATINI, *Relatore*. Mi permetto di osservare agli onorevoli colleghi che sono intervenuti nella discussione, che nel precedente provvedimento l'aumento da 100 a 300 lire fu fatto con lo scopo di compensare la diminuzione che era avvenuta per i familiari a carico. Non solo, ma la stessa disposizione stabiliva che, delle 300 lire, 150 dovessero essere date all'interessato e 150 alla famiglia. Come ho detto, il legislatore si propose di creare una indennità compensativa della diminuzione che si verificava nei confronti dei familiari a carico.

Io penso che il sistema non debba essere modificato. Il senatore Monaldi, se aveva notato un caso specifico in cui l'interessato perdeva venti lire d'indennità, poteva proporre di portare le 300 lire a 320, ma non doveva modificare il sistema. A me sembra che, dando ai familiari una indennità duplice — da una parte l'indennità secondo gli assegni familiari, dall'altra l'indennità di una legge che è stata superata — si crei un certo inconveniente anche dal punto di vista amministrativo. Bisogna quindi cercare di evitare questo inconveniente amministrativo, senza che l'interessato abbia a rimettere nulla.

Esaminando i casi specifici, si è dimostrato che quando un assistito ha il coniuge e i genitori a carico ha una cifra, mentre quando ha un figlio in più sopravvenuto, viene ad avere una somma minore. Ebbene, io sarei piuttosto dell'avviso di aumentare l'indennità base, anziché di modificare il sistema.

REPOSSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Debbo innanzi tutto precisare che gli impegni assunti dal Governo sono stati pienamente soddisfatti. Questa legge non intende affrontare il problema di fondo, che dovrà essere discusso in seguito; gli studi sono stati fatti, ma non sono stati ancora tradotti in disposizioni concrete. Essi comprendono anche gli assistiti dai consorzi.

Il disegno di legge che stiamo esaminando ha questo intendimento: al 31 luglio è scaduta la legge 27 dicembre 1956, n. 1504; noi

desideriamo fare in modo che i benefici di quella legge abbiano a continuare. È necessaria pertanto una proroga. Il Governo, da parte sua, ha frattanto assunto la diretta responsabilità di dare disposizioni all'ente gestore di questa assicurazione, perché continui i pagamenti anche nella carenza della legge.

Per rifare un po' di storia legislativa, ricordo che io ho sempre sostenuto essere sommaramente ingiusto che un individuo dimesso dal sanatorio dovesse avere una certa indennità post-sanatoriale e che, entrando in famiglia, dovesse venire a mancare del carico di famiglia. Io mi sono battuto per agganciare il carico familiare nel post-ricovero agli assegni familiari operanti durante il ricovero. È stata anche raggiunta la conquista di adottare la misura degli assegni familiari vigenti per l'industria.

Ora, quando si ha la convinzione che un sistema rappresenta un interesse, non ci si può soffermare dinanzi a un caso contingente, ma si deve difendere quel sistema. Quale è la cifra che nel caso estremo verrebbe a perdere l'assistito? 783 lire al mese, nel caso che abbia a carico i due genitori e il coniuge. Però in compenso c'è l'aumento dell'indennità personale post-sanatoriale e il carico di famiglia, per cui il post-sanatoriale, avendo la moglie e due genitori a carico, prendeva prima 15.000 lire al mese, mentre col nuovo sistema ne viene a prendere 28.000 o 30.000. Cosicché, contro 783 che nel caso estremo viene a perdere in un mese durante il ricovero, ha un vantaggio successivo di oltre diecimila lire al mese. E ciò, ripeto, solo in quel caso estremo, perché in tutti gli altri casi viene avvantaggiato prima e dopo.

Di fronte a questa situazione vi è stata la proposta Monaldi di semplice proroga della legge esistente più la questione delle lire 150.

Il Governo ha deciso di fare qualcosa di più. Al Ministero era giunta una serie di proteste per una situazione della quale non eravamo responsabili. Infatti ad un certo momento, con un accordo di carattere amministrativo fra organi del Ministero e Istituto nazionale previdenza sociale, si era concesso a coloro che frequentavano certi corsi di continuare a percepire l'assegno post-sanatoriale che, secondo la legge 28 febbraio 1953, n. 86, non avrebbe dovuto esser loro corrisposto.

Vi fu quindi sorpresa, sia alla Camera dei deputati che al Senato, nel vedere che non avevano innovato ma, invece, involontariamente peggiorato una situazione dovuta ad un atto amministrativo non previsto dalla legge.

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 OTTOBRE 1957

Preoccupato di questo fatto, il Governo, che aveva preparato un disegno di legge che contemplava la proroga della legge precedente, ha ritenuto che occorreva considerare il sussidio post-sanatoriale come un diritto particolarissimo a titolo di aiuto super alimentare che doveva essere quindi concesso anche a chi aveva un proficuo lavoro.

Accennerò anche ad una modifica da apportare; l'articolo 2, infatti, non è chiaro e comporta confusione per cui occorre modificarne la dizione.

In detto articolo si deve correggere il primo comma. Da parte del Governo si era proposta un'altra dizione che evitava un errore tecnico che danneggia gli interessati e che è incluso nel testo in esame, in quanto chi ha la paga ridotta non percepisce l'indennità per il carico di famiglia.

Altra modifica da apportare all'articolo 1. la dizione: « dai genitori o dal coniuge » contiene una particella disgiuntiva, ciò che dovremmo interpretare in modo che recherebbe danno all'interessato.

Altro caso strano è quello denunciato dall'onorevole Relatore per cui la nascita di un figlio porta ad una diminuzione di corrispondenza invece che ad un aumento.

Il Governo ha fatto anche di più, poi; ha accettato di concedere gli arretrati dalla legge precedente, anche per i post-sanatoriali. Il trattamento per i post-sanatoriali che hanno un proficuo lavoro, viene applicato quindi con retroattività.

Concludendo, ritengo che il Governo sia andato al massimo possibile incontro agli interessati ed è questa la ragione per cui dico che occorre guardare le cose nella loro interezza. Nulla toglie che, se l'esperienza avvenire consigliasse di studiare delle altre norme, ciò potrebbe benissimo essere fatto, ma oggi pregherei la onorevole Commissione di approvare la presente proposta di legge anche in considerazione del fatto che non solo noi, per le ragioni da me esposte, dobbiamo arrivare a quel sistema che era stato proposto dal disegno di legge e che contempla tutti i miglioramenti detti, ma anche perché si è giunti perfino alla larghezza di concedere gli arretrati dal 1956.

Si è fatto ogni sforzo per andare incontro a tutte le richieste sul problema. Convegno anche io con i colleghi che hanno espresso la viva speranza che il problema possa essere risolto nella sua totalità e mi auguro che ciò possa essere prima della fine della legislatura. Gli studi al riguardo continuano, ma non posso assumere alcun impegno.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Cavallotti e Di Mauro hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione IX, nell'approvare nuove norme a favore dei lavoratori tubercolotici assistiti dall'I.N.P.S., constatando la frammentarietà delle norme vigenti, ricordando la necessità di regolamentare l'intero problema della lotta antitubercolare, che non si limita all'assistenza e alla cura dei colpiti, ma che si estende al campo profilattico e preventivo, che va riordinato e migliorato, ricordando infine le ripetute promesse fatte in Parlamento al riguardo, impegna il Governo a volere urgentemente presentare un disegno di legge, che affronti il problema della lotta contro la tubercolosi, in modo organico e sotto ogni aspetto ».

DI MAURO. In questo ordine del giorno non abbiamo incluso la questione riguardante gli assegni familiari ai tubercolotici assistiti dai consorzi antitubercolari, altrimenti avremmo dovuto sollecitare noi stessi. Infatti il voto dovremmo farlo alla Commissione del lavoro, poiché diverse proposte di legge sull'argomento sono state già presentate e attendono di essere messe all'ordine del giorno della Commissione. In proposito non possiamo fare altro che rivolgere una preghiera in questo senso al nostro Presidente.

CAVALLOTTI. Dopo le spiegazioni dateci dall'onorevole Sottosegretario e, prima ancora, dal relatore, permangono in me delle perplessità circa quel caso particolare in cui si verrebbe a peggiorare, sia pure temporaneamente, la prestazione agli assistiti. Tali perplessità potrebbero essere cancellate da un emendamento di questo genere: « Purché l'importo degli assegni familiari non sia comunque inferiore a quello contemplato dall'articolo 2 della legge 28 febbraio 1953.

REPOSSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Ciò significherebbe dare 150 lire a tutti.

CAVALLOTTI. Si può anche trovare una formula migliore; comunque si tratta d'evitare, in quel determinato caso, una diminuzione.

Inoltre insisto nel pregare i colleghi della Commissione di non volere ulteriormente rinviare l'approvazione di questa legge, impegnandoci invece tutti quanti a migliorare in seguito la situazione, formando magari un comitato di studio che compia il suo lavoro nello spazio di due o tre settimane.

REPOSSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Questa legge di cui stiamo discutendo è in rapporto al pro-

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 OTTOBRE 1957

blema attuale della proroga, non al problema generale. Però, facendo una proroga, possiamo anche in qualche punto migliorare la legge. Se invece andiamo al di là del problema attuale, e investiamo il problema di fondo, allora debbo dire che il Governo sarebbe costretto a far sospendere i pagamenti.

ZACCAGNINI. Per dichiarazione di voto. Io sono favorevole agli emendamenti del relatore e del Governo, che non rimettono in discussione tutta la materia, ma hanno carattere migliorativo. D'altronde con questo provvedimento legislativo si viene sostanzialmente a regolarizzare sul piano legislativo una situazione amministrativa tutt'altro che regolare. Per questi motivi mi dichiaro favorevole al passaggio agli articoli e all'approvazione del disegno di legge con gli emendamenti del Governo, impegnando il Governo stesso a far passare rapidamente il provvedimento anche al Senato, nella speranza che gli argomenti che hanno convinto noi possano convincere anche l'altro ramo del Parlamento.

DI MAURO. Per dichiarazione di voto. Debbo rilevare l'incongruenza di alcuni argomenti prospettati. Da una parte si fa presente la situazione di carenza legislativa, dall'altra si propongono degli emendamenti con i quali praticamente si rinvia la definitiva regolamentazione della materia.

SABATINI, *Relatore*. Ma questa è soltanto una legge di proroga.

DI MAURO. Noi abbiamo dinanzi un disegno di legge approvato all'unanimità dal Senato. Potremmo anche noi approvarlo all'unanimità, risolvendo immediatamente il problema della carenza legislativa. Invece ci vengono presentati degli emendamenti, che faranno tornare il progetto di legge al Senato. Mi pare che l'incongruenza sia evidente. La realtà è che quei modesti miglioramenti previsti dal disegno di legge voi non volete che siano adottati.

REPOSSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Non è vero. Con i nostri emendamenti viene migliorata la situazione.

DI MAURO. In definitiva l'onorevole Repossi gradirebbe che facessimo una proroga pura e semplice delle disposizioni precedenti.

REPOSSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Non è affatto vero!

DI MAURO. Allora, se vogliamo andare incontro ai tubercolotici, credo che dobbiamo senz'altro approvare questo progetto di legge come ci è stato trasmesso dal Senato. Nulla esclude che oggi stesso formiamo una piccola

commissione per preparare la leggina integratrice.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1

« Con effetto dal 1° agosto 1957 l'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1504, è sostituito dal seguente.

« Ai lavoratori assicurati obbligatoriamente per la tubercolosi, assistiti in dipendenza di assicurazione propria con ricovero in luogo di cura o ambulatoriamente, in sostituzione delle indennità di cui agli articoli 1 e 2 della legge 28 febbraio 1953, n. 86, spetta una indennità giornaliera, di lire 300. L'indennità è maggiorata, per i familiari di cui all'articolo 2 della legge 28 febbraio 1953, n. 86, modificato dall'articolo 2 della legge 9 agosto 1954, n. 657, di un importo pari a quello degli assegni familiari del settore dell'industria salvo che le persone a carico siano rappresentate soltanto dai genitori o dal coniuge, nel qual caso restano in vigore le disposizioni contenute nell'articolo 2 della legge 28 febbraio 1953, n. 86.

Durante il periodo di ricovero in luogo di cura, se l'assicurato ha persone di famiglia a carico, l'indennità giornaliera è corrisposta per l'importo di lire 150 allo stesso assistito e per l'importo di lire 150, unitamente alle maggiorazioni indicate nel comma precedente, alla persona da lui delegata, da scegliersi nell'ambito dei familiari aventi diritto alle maggiorazioni medesime ».

Il Governo presenta un emendamento suppressivo dell'ultima parte del secondo comma, dalle parole « Salvo che » fino alle parole. « legge 28 febbraio 1953, n. 86 ».

ZACCAGNINI. Mi dichiaro favorevole all'emendamento proposto.

DI MAURO. Dichiaro di essere contrario all'emendamento proposto.

CHIAROLANZA. Mi dichiaro favorevole all'emendamento proposto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la prima parte dell'articolo 1 fino alle parole « dell'industria » comprese.

(È approvata).

Pongo in votazione la restante parte del comma avvertendo che ne è stata chiesta la soppressione.

(Non è approvata).

Pongo in votazione l'ultimo comma.

(È approvato).

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 OTTOBRE 1957

L'articolo 1 rimane pertanto così formulato:

« Con effetto dal 1° agosto 1957 l'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1504, è sostituito dal seguente:

« *Art. 1.* — Ai lavoratori assicurati obbligatoriamente per la tubercolosi, assistiti in dipendenza di assicurazione propria con ricovero in luogo di cura o ambulatoriamente, in sostituzione delle indennità di cui agli articoli 1 e 2 della legge 28 febbraio 1953, n. 86, spetta una indennità giornaliera, di lire 300. L'indennità è maggiorata, per i familiari di cui all'articolo 2 della legge 28 febbraio 1953, n. 86, modificato dall'articolo 2 della legge 9 agosto 1954, n. 657, di un importo pari a quello degli assegni familiari del settore dell'industria.

Durante il periodo di ricovero in luogo di cura, se l'assicurato ha persone di famiglia a carico, l'indennità giornaliera è corrisposta per l'importo di lire 150 allo stesso assistito e per l'importo di lire 150, unitamente alle maggiorazioni indicate nel comma precedente, alla persona da lui delegata, da scegliersi nell'ambito dei familiari aventi diritto alle maggiorazioni medesime ».

Pongo in votazione l'articolo 1 nel suo complesso.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2.

« L'indennità post-sanatoriale di cui all'articolo 4 della legge 28 febbraio 1953, n. 86, dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1504, spetta anche nel caso in cui l'assistito attenda a proficuo lavoro o fruisca comunque di retribuzione intera o ridotta.

Nel caso previsto dal precedente comma la indennità è corrisposta nella misura indicata dall'articolo 2, primo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1504, senza alcuna maggiorazione per i familiari a carico qualora trattisi dell'assicurato e nella misura indicata dall'articolo 4, secondo comma, punto 2°), della legge 28 febbraio 1953, n. 86, qualora trattisi di un familiare dell'assicurato.

Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dalla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 1956, n. 1504 ».

Il Governo propone un emendamento sostitutivo e precisamente. « al primo comma sostituire le parole « di retribuzione intera o ridotta », con le parole « dell'intera retribuzione » in quanto per le retribuzioni ridotte è previsto dal Governo un apposito articolo 3.

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 2 sino alla parola « comunque ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo del Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 2 che non ha subito emendamenti.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il terzo comma dell'articolo 2 di cui è stata proposta la soppressione dal Governo trattandosi di materia che formerà oggetto di altro articolo.

(*Non è approvato*).

L'articolo 2 risulta pertanto così formulato

L'indennità post-sanatoriale di cui all'articolo 4 della legge 28 febbraio 1953, n. 86, ed all'articolo 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1504, spetta anche nel caso in cui l'assistito attenda a proficuo lavoro o fruisca comunque dell'intera retribuzione.

Nel caso previsto dal precedente comma la indennità è corrisposta nella misura indicata dall'articolo 2, primo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1504, senza alcuna maggiorazione per i familiari a carico qualora trattisi dell'assicurato e nella misura indicata dall'articolo 4, secondo comma, punto 2), della legge 28 febbraio 1953, n. 86, qualora trattisi di un familiare dell'assicurato.

Lo pongo in votazione nel complesso.

(*È approvato*).

Il Governo propone un articolo aggiuntivo che come già detto, riguarda il problema della retribuzione ridotta. Ne do lettura

ART. 3.

Per l'assistito che fruisca di retribuzione ridotta e che non presti alcuna attività lavorativa la misura del trattamento economico post-sanatoriale non può essere inferiore a quella spettante agli assistiti che attendono a proficuo lavoro.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 4 che modifica e sostituisce l'ultimo comma dell'articolo 2.

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 OTTOBRE 1957

ART. 4

Salvo quanto è previsto dal precedente articolo 1, la presente legge ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 1956, n. 1504.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

PRESIDENTE. Gli onorevoli Cremaschi e Cavallotti hanno presentato il seguente emendamento aggiuntivo:

« Tutte le prestazioni economiche di cui agli articoli 1 e 2 sono estese anche ai componenti dei nuclei mezzadrili e colonici ».

CREMASCHI. Il problema dei nuclei mezzadrili e colonici potrà essere poi disciplinato col regolamento generale. Ma poiché in questo momento stiamo formulando un provvedimento che tende a portare, sia pure limitatamente, dei vantaggi a determinate categorie di lavoratori, e considerato che il nostro indirizzo è stato sempre non solo di estendere il trattamento di assistenza post-sanatoria a coloro che sono ricoverati nei sanatori, ma anche a tutte le categorie di lavoratori che pagano analoghi contributi, visto che il progetto di legge deve tornare al Senato per le modificazioni che vengono introdotte, ho ritenuto opportuno di formulare questo emendamento in favore dei mezzadri e dei coloni.

SABATINI, Relatore. Questo è un problema grave, perché costoro non pagano i contributi.

REPOSSI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Io concordo nel concetto di sistemare tutte le questioni relative ai tubercolotici, ma vorrei ricordare che oggi ci troviamo nell'ambito limitato di una determinata legge. Quindi, mentre riconosco lo spirito generoso dell'emendamento Cremaschi, che rientra nel problema di fondo da rivedere, vorrei pregarlo di non insistere, per inviare invece la questione al momento in cui sarà discusso il problema generale.

CREMASCHI. Io ritengo che il mezzadro debba avere lo stesso trattamento del bracciante agricolo, perché è anche lui un lavoratore dell'agricoltura. Tuttavia accetto di trasformare il mio emendamento in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Tanto più che su questo argomento esistono anche altre proposte di legge.

Quindi abbiamo esaurito l'esame degli articoli. Il disegno di legge verrà votato a scrutinio segreto alla fine di questa seduta.

Ora abbiamo tre ordini del giorno. Col primo, di carattere generale, si chiede al Governo di voler presentare un disegno di legge che affronti nel suo complesso il problema della lotta contro la tubercolosi. Col secondo si chiede di estendere le provvidenze per i tubercolotici ai nuclei mezzadrili e colonici. Col terzo, che è interpretativo della legge, si afferma che le maggiorazioni di cui all'articolo 1 spettano anche agli assistiti dall'I.N.P.S. ricoverati in convalescenziari o in luoghi di rieducazione al lavoro.

DI MAURO. C'è anche la questione dei tubercolotici assistiti dai consorzi antitubercolari.

SABATINI, Relatore. Io sono favorevole agli ordini del giorno, soprattutto a quello che raccomanda la sollecita riorganizzazione della materia dell'assistenza ai tubercolotici. Però, votandolo, intendo affermare che la riorganizzazione deve essere fatta con l'indirizzo di giungere alla unificazione dal punto di vista della assistenza medica del trattamento degli assicurati e dei non assicurati.

PRESIDENTE. Il primo ordine del giorno che dobbiamo votare è quello degli onorevoli Cavallotti e Di Mauro, di cui ho già dato lettura.

REPOSSI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Io posso accettarlo senza riserve, se si tolgono le parole « impegna » e « urgentemente ».

BERLINGUER. Possono essere sostituite con le altre parole « invita » e « al più presto ».

CAVALLOTTI. Accetto queste modificazioni.

ZACCAGNINI. Il problema generale da molto tempo è allo studio; è stato discusso e dibattuto e, se non è giunto a conclusione, non è colpa del Governo, bensì di altre amministrazioni. Noi dobbiamo insistere perché venga fatto uno sforzo al fine di superare le difficoltà insorte, che hanno una certa consistenza.

REPOSSI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Su questo siamo d'accordo.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'ordine del giorno Cavallotti-Di Mauro con la sostituzione della parola « invita » alla parola « impegna » e delle parole « al più presto » alla parola « urgentemente ».

(È approvato).

Passiamo al secondo ordine del giorno presentato dagli onorevoli Cremaschi e Cavallotti.

« La IX Commissione, nell'approvare il disegno di legge per la corresponsione della in-

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 OTTOBRE 1957

dennità post-sanatoriale nei confronti degli assistiti dalla assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi che attendono a proficuo lavoro fa voti affinché tutte le prestazioni economiche da esso contemplate vengano estese, con opportuni provvedimenti legislativi, anche ai componenti dei nuclei mezzadri e coloni ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Gli onorevoli Cavallotti, Zaccagnini, De Marzi Fernando, Zanibelli, Berardi hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La XI Commissione nell'approvare il disegno di legge per la corresponsione della indennità post-sanatoriale nei confronti degli assistiti dalla assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi che attendono a proficuo lavoro, fa voti affinché il Governo con opportune istruzioni chiarisca che l'indennità giornaliera e le maggiorazioni di cui all'articolo 1 spettano anche agli assistiti per tubercolosi dell'I.N.P.S. ricoverati nei convalescenziari e in luoghi di rieducazione al lavoro ».

BERLINGUER. Dal punto di vista tecnico desidero rammentare che è più volte accaduto (ed anche recentemente in occasione della discussione della legge sulla assistenza ai contadini) che il Presidente ha dato, con la sua autorità, una interpretazione alla legge. Ritengo quindi che ciò possa avverarsi anche per una interpretazione data dal Presidente della Commissione. In realtà, la volontà della Commissione, è orientata nel senso indicato dall'ordine del giorno che deve essere considerato come interpretativo della legge.

Il concetto esposto nell'ordine del giorno è che l'indennità spetta anche ai ricoverati nei convalescenziari, ma occorre che questo concetto risulti dagli atti della nostra Commissione.

REPOSSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Non si può regolare la materia al di fuori della legge.

SABATINI, *Relatore*. Si tratta solo di un chiarimento al testo della legge.

BERLINGUER. Esprime la volontà comune della Commissione.

ZACCAGNINI. Concordo con l'onorevole Berlinguer.

REPOSSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Mi dichiaro d'accordo.

PRESIDENTE. La Commissione è quindi d'accordo che la interpretazione da essa data è che l'indennità giornaliera e le maggiora-

zioni di cui all'articolo 1 spettano anche agli assistiti per tubercolosi dell'I.N.P.S. ricoverati nei convalescenziari o in luoghi di rieducazione.

Pongo in votazione l'ordine del giorno Cavallotti ed altri.

(È approvato).

Resta inteso che rimane assorbita la proposta di legge Cappugi riguardante la stessa materia.

Il disegno di legge sarà in fine di seduta votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Aumento della misura degli assegni familiari nei confronti dei lavoratori dell'agricoltura. (3124); e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Santi ed altri: Aumento degli assegni familiari in agricoltura. (2279).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento della misura degli assegni familiari nei confronti dei lavoratori dell'agricoltura » e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Santi, Di Vittorio, Lizzadri, Pessi: « Aumento degli assegni familiari in agricoltura ».

L'onorevole Zaccagnini, Relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

ZACCAGNINI, *Relatore*. Con accordi 21 dicembre 1956 e 2 marzo 1957 stipulati tra le competenti organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'agricoltura è stata convenuta l'elevazione della misura degli assegni familiari nel settore dell'agricoltura per un importo globale di circa 9 miliardi e mezzo. Il Governo, considerata la difficile situazione dell'economia agricola ha assunto l'impegno di venire incontro ai datori di lavoro del settore assumendo a carico dello Stato una parte degli oneri conseguenti all'aumento in questione con un contributo annuo di 6 miliardi di lire. Mi dichiaro, pertanto, favorevole al disegno di legge che consente un miglioramento delle condizioni salariali dei lavoratori agricoli proponendo che venga adottato come testo base il disegno di legge presentato dal Governo.

PRESIDENTE. Informo la Commissione che la Commissione Finanze e tesoro, ha espresso parere favorevole sul disegno di legge.

Dichiaro aperta la discussione generale.

DI MAURO. Dichiaro che da parte nostra non si intende sollevare obiezioni, dato che il presente provvedimento legislativo, con il quale viene trasformato in legge un accordo

sindacale, è frutto di questo stesso accordo, s'intende, però, far presente alla Commissione l'opportunità che in un tempo relativamente breve si provveda alla definizione della questione relativa agli assegni familiari dei braccianti agricoli, cioè della perequazione degli assegni familiari dei lavoratori dell'agricoltura con quelli dei lavoratori dell'industria. È questione da tempo dibattuta nel Paese e penso che la nostra Commissione dovrà pure esaminarla.

Esprimiamo anche delle riserve per quanto riguarda la questione del contributo dello Stato, non sembrandoci questa la maniera migliore per risolvere il problema in definitiva il contribuente italiano è così chiamato a pagare quello che dovrebbe, invece, essere pagato dai proprietari agricoli.

Esprimiamo, quindi, le massime riserve su questo accordo raggiunto dal Governo con gli agrari.

Infine, vogliamo cogliere l'occasione per presentare un ordine del giorno in cui la Commissione prenda posizione sulla questione della parificazione degli assegni familiari dei lavoratori agricoli con quelli dei lavoratori dell'industria, e inviti il Governo a intervenire per quanto riguarda alcuni problemi che finora hanno determinato una grave situazione in tutto il paese, ma specialmente nel meridione d'Italia. Mi riferisco particolarmente al fatto che le donne braccianti agricole nel meridione d'Italia in generale non vengono iscritte negli elenchi anagrafici e alla questione delle cancellazioni dagli elenchi anagrafici e delle declassazioni. Molti uffici procedono alle cancellazioni e declassazioni in modo arbitrario, determinando gravi situazioni, specialmente in Sicilia.

Ho quindi preparato, insieme con altri colleghi, un ordine del giorno relativo alla parificazione degli assegni familiari, alla iscrizione delle donne negli elenchi anagrafici e infine alle cancellazioni e declassazioni, perché queste vengano fatte dagli uffici provinciali con la massima cautela e in seguito ad accertamenti definitivi della sussistenza delle condizioni per la cancellazione o declassazione.

ZANIBELLI. Consentitemi di esprimere la mia meraviglia per le osservazioni fatte dal collega Di Mauro. Siamo dinanzi al primo caso in cui per la gestione degli assegni familiari lo Stato interviene per migliorare il trattamento in atto. Io non voglio discutere praticamente questo aspetto del tutto marginale della situazione, però rilevo che quanto meno viene a gravare su certe categorie di

imprenditori l'onere di natura assicurativa, tanto più si sgombra la strada per le organizzazioni sindacali nella rivendicazione dei miglioramenti salariali. In alcune province di Italia, infatti, sarebbe molto più facile la conquista delle rivendicazioni salariali, se non vi fosse un notevole aggravio nel settore agricolo dal punto di vista dei contributi unificati. In altre province, invece, anche un aumento del contributo unificato non costituirebbe una difficoltà per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo salariale, ed io appartengo a una di queste province. Però è evidente che, quanto più si afferma il principio dell'intervento dello Stato, tanto più si determina un precedente di enorme importanza sociale.

Perciò, nell'esprimere la piena soddisfazione per il provvedimento che è stato attuato, diamo il nostro voto favorevole.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

REPOSSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Mi dichiaro favorevole all'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni può rimanere stabilito che il passaggio agli articoli avviene nel testo del disegno di legge.

Così rimane stabilito.

Do lettura degli articoli che, non essendovi emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1956 gli assegni familiari per il settore dell'agricoltura, previsti dalla tabella B) allegata al testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sono aumentati di lire 30 per ciascun figlio, lire 15 per il coniuge e lire 10 per ciascun ascendente nei confronti dei lavoratori non aventi qualifica impiegatizia, e di lire 24 per ciascun figlio e lire 23 per il coniuge nei confronti dei lavoratori aventi qualifica impiegatizia.

(È approvato).

ART. 2.

All'onere derivante dagli aumenti di cui all'articolo precedente si provvede:

a) con l'aumento, a decorrere dal 1° ottobre 1956, del contributo dei datori di lavoro per gli assegni familiari, di cui alla tabella indicata nel precedente articolo 1, in ragione di lire 12,50 per ogni giornata di

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 OTTOBRE 1957

lavoro relativamente ai lavoratori non aventi qualifica impiegatizia, e di una aliquota pari al 5,25 per cento della retribuzione per i lavoratori aventi qualifica impiegatizia;

b) con il contributo dello Stato a favore della gestione dell'agricoltura della Cassa unica per gli assegni familiari, nella misura di lire sei miliardi all'anno, che sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

(È approvato).

ART. 3.

Per i lavoratori non aventi qualifica impiegatizia gli aumenti di cui all'articolo 1 sono corrisposti, per l'anno 1956, per un numero di giornate corrispondente a un quarto di quelle attribuite per detto anno a ciascun lavoratore capo-famiglia.

Il maggior contributo dovuto dai datori di lavoro per l'anno 1956 a norma dell'articolo 2, lettera a), è recuperato mediante l'applicazione di una addizionale al contributo dovuto per gli assegni familiari negli anni 1957 e successivi, da stabilirsi in sede di determinazione delle misure dei contributi agricoli unificati per gli stessi anni ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 aprile 1956, n. 307.

Con la stessa procedura di cui al precedente comma sarà provveduto alla maggiorazione del contributo previsto dall'articolo 2, lettera a), relativamente ai lavoratori non aventi qualifica impiegatizia qualora il contributo medesimo, unito al concorso annuo dello Stato di cui alla lettera b) dello stesso articolo 2, si dimostri insufficiente a coprire gli oneri derivanti dagli aumenti degli assegni familiari stabiliti con la presente legge.

(È approvato).

ART. 4

All'onere di lire 4.500.000.000, derivante nell'esercizio 1956-57 dall'attuazione della presente legge, si provvederà con una aliquota delle disponibilità nette recate dal provvedimento legislativo di variazione al bilancio per l'esercizio medesimo.

All'altro di lire 6.000.000.000 relativo all'esercizio 1957-58 si provvederà a carico del capitolo n. 498 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto esercizio.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

ART. 5.

Nulla è innovato alla procedura stabilita dall'articolo 1 della legge 14 aprile 1956, n. 307, ai fini della determinazione e della modifica dei contributi.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(È approvato).

PRESIDENTE. Do lettura dell'ordine del giorno presentato dagli onorevoli Di Mauro, Bufardecki, Cremaschi, Cavallochi e Gallico Spano Nadia:

La XI Commissione Lavoro approvando la legge relativa agli assegni familiari in agricoltura:

considerato

che la misura degli assegni per i braccianti agricoli rimane ancora molto al di sotto di quelli corrisposti ai lavoratori dell'industria;

che gran parte delle donne braccianti, specialmente nel meridione d'Italia, non sono regolarmente iscritte negli elenchi anagrafici,

che con eccessiva facilità, senza i preventivi severi accertamenti, alcuni uffici provinciali procedono alla cancellazione o declassamenti dei braccianti dagli elenchi anagrafici,

invita il Governo

a prendere le opportune iniziative affinché:

a) siano parificati gli assegni familiari dei braccianti agricoli a quelli dei lavoratori dell'industria;

b) tutte le donne braccianti aventi diritto siano regolarmente iscritte negli elenchi anagrafici,

c) le revisioni che comportano cancellazioni o declassamenti siano fatte con la massima cautela e comunque solo dopo seri e definitivi accertamenti da parte delle commissioni comunali ».

Senza farne una questione formale, debbo osservare come alcuni punti vadano un po' oltre la legge in esame.

DI MAURO. Riguardano proprio gli assegni familiari.

PRESIDENTE. La legge ha per oggetto solo l'aumento della misura degli assegni familiari.

ZACCAGNINI, *Relatore*. Senza soffermarmi sull'aspetto formale dell'ordine del giorno, debbo dire che non mi sembra tratti problemi ai quali deve provvedere il Go-

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 OTTOBRE 1957

verno. È un problema di fondo, di capacità e potenzialità economica del settore.

Poiché il Governo si muove proprio nel senso indicato dall'ordine del giorno nella sua prima parte, ritengo che quella stessa parte non possa essere accettata essendo già nelle intenzioni e nella attuazione della linea del Governo.

Per gli altri due punti, riguardanti la iscrizione negli elenchi anagrafici e la cancellazione o declassamento debbo solo osservare che esiste una disciplina del collocamento che deve essere applicata nelle singole zone ed in esse esistono delle commissioni nelle quali sono rappresentati i partiti.

Mi dichiaro quindi contrario anche a questa seconda parte non dovendosi, se mai, fare al riguardo alcun invito al Governo, ma a quelli che sono strumenti che debbono applicare la legge.

REPOSSI, *Sottosegretario di Stato al lavoro e alla previdenza sociale*. Non riesco a comprendere come si possa rivolgere un rimprovero al Governo perché interviene a favore di una categoria di lavoratori che tanto abbisognano di aiuto e di un settore produttivo nel quale la presenza del Governo è un atto doveroso in considerazione del fatto che si tratta di uno dei settori più benemeriti.

Volevo ricordare che l'atto sindacale che consacra l'accordo, è un atto di per sé stesso di lode al Governo in quanto viene a favore del settore in discussione.

Per quel che riguarda l'ordine del giorno testé letto, dichiaro di essere contrario per i motivi già adottati dall'onorevole relatore. Ad esso mi associo pienamente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Di Mauro ed altri.

(Non è approvato).

Dichiaro che resta assorbita la proposta di legge d'iniziativa dell'onorevole Santi.

Il disegno di legge sarà votato subito a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei disegni di legge:

« Corresponsione della indennità post-sanatoriale nei confronti degli assistiti dalla assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi che attendono a proficuo lavoro » (*Approvato dalla X Commissione permanente del Senato*) (3112):

Presenti e votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	31
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

« Aumento della misura degli assegni familiari nei confronti dei lavoratori dell'agricoltura » (3124):

Presenti e votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	31
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Agrimi, Albizzati, Bartole, Bei Ciufoli, Adele, Berardi Antonio, Bettoli, Bufardecì, Buttè, Camposarcuno, Cavallotti, Chiarolanza, Cremaschi, Dazzi, De Marzi Fernando, Diaz Laura, Di Mauro, Driussi, Ferrara Domenico, Gallico Spano Nadia, Gatti Caporaso Elena, Gitti, Maglietta, Pastore, Penazzato, Sabatini, Scalia Vito, Storchi, Tognoni, Valandro Gigliola, Zaccagnini e Zamponi.

Sono in congedo

Bersani, Cucco, L'Eltore, Scarascia.

La seduta termina alle 11.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI